

Osservazioni pervenute

Ente	Riferimento nel testo	Osservazione	Accolta SI/NO	Motivazione
AGCI Agrital, Confoooperative- Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresa Pesca, Federpesca, Flai CGIL, Fai Cisl e UILA Pesca	CAP. 3. DEFINIZIONE DI COSTI UNITARI PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI PAR. 3.2 - Calcolo del costo del personale imbarcato	In particolare, occorre precisare che la metodologia utilizzata per determinare i costi standard del personale imbarcato non tiene conto della contrattazione collettiva promanante dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, utilizzata di contro come base di riferimento per le elaborazioni previste dalle disposizioni di legge in materia previdenziale ed assistenziale dai rispettivi istituti (INPS e INAIL), in linea con la normativa vigente e la prassi amministrativa. Ci riferiamo nel caso di specie ai CCNL stipulati da AGCI AGRITAL, Confoooperative FedAgriPesca e Legacoop Agroalimentare (parte cooperativa), Coldiretti ImpresaPesca e Federpesca (parte armatoriale) e FAI Cisl, Flai CGIL e UILAPESCA in rappresentanza dei lavoratori della pesca.	NO	Per la determinazione del costo del personale imbarcato riportato nel documento metodologico sulle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per il FEAMPA 2021/2027 predisposto dalla scrivente Amministrazione sono stati presi in considerazione i valori delle retribuzioni del personale imbarcato derivanti "dalle tabelle di riferimento presenti nei CCNL vigenti " <u>sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</u> " (Cfr. paragrafo 3.2 del documento Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)) per il settore della pesca marittima, <u>compresi ovviamente anche i contratti sottoscritti da AGCI Agrital, Confoooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresa Pesca, Federpesca, Flai CGIL, Fai Cisl e UILA Pesca.</u>
		Pertanto, al fine di adottare valori standard corretti si invita codesta autorità di gestione a prendere nota di quanto in allegato. Nell'allegato trasmesso è riportato quanto segue relativamente alla proposta di calcolo del costo del personale presentata da codesti Enti: I valori di riferimento per le retribuzioni del personale imbarcato derivano dai valori retributivi medi desunti dalla tabelle di riferimento presenti nei CCNL vigenti fino al 31/12/2024, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e riferite alla Pesca Costiera Locale, la Pesca Costiera Ravvicinata e la Pesca Mediterranea o d'altura. Nello specifico per il lavoratore dipendente è stato preso in considerazione l'importo mensile della retribuzione, costituito dalle voci del Minimo Monetario Garantito (MMG) e cioè importo fisso mensile, rateo mensile della 13" e 14", e importo ferie mensile, dal Valore convenzionale ai fini I.N.P.S., dal TFR (che generalmente è inserito nella busta paga ogni mese) – e l'importo INAIL.	NO	Il calcolo del costo del personale proposto da codesti Enti prevede l'inserimento nell'importo della retribuzione anche del valore del TFR in quanto "generalmente" inserito nella busta paga ogni mese. Al riguardo si precisa che l'indicazione di questa Amministrazione di non inserire la voce del TFR nel calcolo complessivo della retribuzione deriva dalla constatazione che il TFR, disciplinato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, è un elemento retributivo a natura differita che compete al lavoratore subordinato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a meno di eccezioni previste dalla norma e dalla disciplina contrattuale. Dall'analisi dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si evince che la liquidazione mensile del TFR è solo eventuale e attuabile su richiesta scritta del lavoratore interessato, così come evidenziato nella nota di osservazioni di codesti Enti nella quale viene specificato che solo "generalmente" si procede con tale modalità di erogazione. Da ciò emerge che trattasi di una procedura non unitariamente e uniformemente applicata per tutti i lavoratori. Quanto descritto rende altresì impossibile stabilire se la voce di spesa del TFR rientra nei parametri dell'ammissibilità della spesa di cui al Reg.(UE) 2021/1060 e delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 21-27, all'atto dell'erogazione della prestazione effettuata dal pescatore imbarcato sul peschereccio oggetto di noleggio.
		Da ultimo occorre tener presente che le retribuzioni riportate nei CCNL comparativamente più rappresentativi vengono aggiornate con cadenza quadriennale; pertanto si rende necessario aggiornare i conteggi relativi al presente paragrafo al momento della sottoscrizione di nuovi livelli retributivi, per tener conto dell'evoluzione del costo del lavoro. Lo stesso dicasi, con impatto minore, per gli adeguamenti del premio assicurativo INAIL. Nell'allegato trasmesso è inserita al par. 3.2 la seguente frase: N.B. Occorre tener presente che le retribuzioni riportate nei CCNL comparativamente più rappresentativi vengono aggiornate con cadenza quadriennale, pertanto si rende necessario aggiornare i conteggi relativi al presente paragrafo al momento della sottoscrizione di nuovi livelli retributivi, per tener conto dell'evoluzione del costo del lavoro. Lo stesso dicasi, con impatto minore, per gli adeguamenti del premio assicurativo INAIL.	NO	Sarà cura della scrivente Amministrazione di aggiornare periodicamente tutte le metodologie presenti nel documento metodologico sulle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per il FEAMPA 2021/2027, con le modalità coerenti con le voci di costi presenti nelle metodologie approvate (carburante, personale, acciaio, materiali plastici etc) e che verranno ritenute più opportune dall'AdG.